

# Parco Nazionale Arcipelago Toscano



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO

Seduta ordinaria del 26-09-2017

#### N. 51/2017 Oggetto: APPROVAZIONE MISURE OPERATIVE PROVVISORIE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE PROTETTE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO PRESSO L'ISOLA DI CAPRAIA

L'anno **duemiladiciassette**, nel giorno **ventisei** del mese di **Settembre**, presso la sede provvisoria dell'Ente Parco in Loc. Enfolà, a Portoferraio, previo invito del Presidente si sono radunati i Sigg.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

	Presenti	Assenti
FERI STEFANO	X	
BULGARESÌ ANNA	X	
COPPOLA LUIGI	X	
DAMIANI ALESSANDRO	X	
DANESI GIOVANNI	X	
MAZZANTINI UMBERTO	X	
VERRILLO NICOLA SALVATORE	X	
Totale presenti/assenti	7	0

#### REVISORI DEI CONTI

	Presenti	Assenti
VALICENTI ROSA		X
BORONI PIERLUIGI		X
ESPOSITO ROBERTO		X

Il PRESIDENTE: Vice Presidente Ing. Stefano Feri

Il SEGRETARIO: Il Direttore Dr.ssa Franca Zanichelli

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente Deliberazione.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**visto** il Piano del Parco Arcipelago Toscano approvato con Delibera di Consiglio Regionale della Toscana n. 87 del 23.12.2009 e pubblicato sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;

**vista** la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 43 del 12/31/2016 che approva la Variante del Piano del Parco per la nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, ai sensi dell'articolo 12, comma 6 della Legge n. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette";

**vista** la Delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 47 del 11/07/2017 "Approvazione della variante al Piano del Parco dell'Arcipelago Toscano per nuova zonazione a mare dell'Isola di Capraia, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)";

**atteso** che al Titolo IV Capo I (dall'art. 22 all'art. 30) delle Norme Tecniche di Attuazione della variante sopra citata si individuano le zone a diverso grado di protezione a mare dell'Isola di Capraia, come delimitata ai sensi del D.P.R. 22/07/1996, con le attività consentite all'interno di ciascuna zona;

**dato atto** che dette disposizioni di Piano prevedono a possibilità di esercitare il prelievo di fauna marina secondo modalità differenti (dal punto 4 al punto 6 dell'art. 29) in base alla diversa zonazione;

**vista** la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 140 del 13/12/2001 così come modificata dalla Delibera del CD dell'Ente Parco n. 6/2010 con la quale si disciplina la pesca sportiva presso le isole di Capraia, Giannutri e Gorgona;

**ritenuto** necessario, nelle more della approvazione del Regolamento del Parco, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 della Legge n. 394/1991, armonizzare, quanto più efficacemente possibile, i nuovi contenuti previsti nella variante piano con le norme attualmente in vigore;

**dato atto** che l'Ente si impegna a salvaguardare le attività tradizionali di pesca dei cittadini residenti e fonte di sostentamento economico per la popolazione di Capraia, purchè tale esercizio sia condotto con attrezzi da pesca compatibili al naturale rinnovo delle risorse ittiche;

**considerato** che l'obiettivo di tutela delle risorse marine è prevalente rispetto allo svolgimento di altre attività ricreative e che il prelievo esercitato non a fini commerciali debba necessariamente sottostare a regole di contingentamento e selettività;

**valutato** indispensabile monitorare le attività di prelievo ai fini della definizione delle misure definitive da approvare con il Regolamento del Parco;

**dato atto** che il dettato riferito alla disciplina dell'esercizio della pesca sportiva nelle acque protette dell'Isola di Capraia della suindicata Delibera 140/2001 si intende abrogato e sostituito dal presente deliberato ad entrata in vigore della variante del Piano del Parco;

**ritenuto** di potere delegare al Direttore dell'Ente Parco la redazione di un programma di monitoraggio, nonché degli atti tecnico-amministrativi utili all'attuazione delle misure operative;

**valutato** opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell'Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

**preso atto** del risultato della votazione effettuata nel corso dell'odierna seduta di cui sarà redatto verbale da cui risulta che, dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 7 su 9) si assume la seguente deliberazione:

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di adottare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, le seguenti misure operative per l'esercizio del prelievo di fauna marina nelle acque protette dell'Isola di Capraia.

A. Nel territorio dell'area protetta è vietata la raccolta/prelievo di organismi marini animali non eduli, con particolare riferimento alla Nacchera (*Pinna nobilis*), alla Patella (*Patella ferruginea*), alla ciprea (*Luria lurida*), a tutte le specie di echinodermi, con eccezione del riccio di mare (*Paracentrotus lividus*) secondo quanto previsto di seguito, a tutte le specie di coralli, di gorgonie, di spugne e briozoi.

B. Nel territorio dell'area protetta è vietata la pesca del novellame di qualsiasi specie, inteso quali esemplari allo

stadio giovanile delle specie animali viventi nel mare e secondo le misure indicate sulle norme relative alla disciplina della pesca marittima. L'ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di pesca.

#### C. Esercizio della pesca professionale

C1. In tutto il territorio del Parco è vietata la pesca subacquea professionale in qualsiasi modo esercitata.

C2. Nelle zone MA, MA – area archeologica e MB a regolamentazione ristretta è vietata la pesca professionale in qualunque modalità esercitata.

C3. Nelle zone MB la piccola pesca artigianale così come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 è consentita, previa autorizzazione dell'Ente Parco, solo ai residenti, persone fisiche o persone giuridiche, con residenza nel Comune di Capraia Isola, con i seguenti attrezzi: reti da posta, palangari, lenze (a mano, a canna, a traina, meccanizzate o non, da imbarcazione), nasse, arpioni, con o senza l'uso di fonti luminose. È consentita la cala di 2500 metri di reti da posta per imbarcazione; è consentita la cala di palangari per un massimo di 600 ami per imbarcazione.

C.4 La richiesta di autorizzazione o il rinnovo deve essere accompagnata da copia della licenza di pesca, indicazioni sulla residenza, dichiarazione di eventuali condanne passate in giudicato o carichi pendenti; l'istruttoria ed eventuale rilascio è eseguito entro 30 giorni da ricevimento della domanda completa in ogni sua parte. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di pesca professionale, i soggetti precedentemente autorizzati devono comunicare annualmente, entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, i periodi di esercizio e le modalità specifiche di utilizzo degli strumenti di cattura, nonché le specie ittiche e le relative quantità di prelievo. L'Ente Parco, nella istruttoria di rilascio di autorizzazione o di rinnovo, valuta se a carico del richiedente sussistono condanne passate in giudicato o carichi pendenti relativi a reati di bracconaggio in aree protette o altri gravi reati in settore ambientale. L'autorizzazione ha durata di 5 anni fatte salve revoche.

C.5 Nelle zone MC e MD la piccola pesca artigianale è consentita solo ai residenti nel Comune di Capraia Isola con gli attrezzi e nei modi indicati al punto C.3.

#### D. Esercizio della pescaturismo

D.1 La pescaturismo è vietata nelle zone MA, MA – area archeologica e MB a regolamentazione ristretta in qualunque modalità esercitata.

D.2 La pescaturismo è consentita nella Zona MB, previa autorizzazione dell'Ente Parco, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui sopra, riservate ai soggetti RESIDENTI nel Comune di Capraia legittimati alla piccola pesca artigianale, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo ;

D.3 la pescaturismo è consentita nella Zona MC e MD, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale di cui sopra, riservate ai soggetti RESIDENTI nel Comune di Capraia legittimati alla piccola pesca artigianale, purché in possesso di idonea licenza all'esercizio della attività di pescaturismo.

D.4 Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.

D.5 Ai turisti imbarcati sulle unità durante la pescaturismo è consentito esercitare l'attività di pesca ricreativa nei modi previsti dalla norma di cui al punto E.

D.6 La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. Il rilascio dell'autorizzazione alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina tutelata, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore. I tempi ed i modi di rilascio sono quelli

indicati al precedente punto C.4.

## E. Esercizio della pesca sportiva

E.1 Nelle zone MA, MA – area archeologica e MB a regolamentazione ristretta è vietata la pesca sportiva in qualunque modalità esercitata.

E.2 La pesca sportiva con esclusive finalità ricreative nel territorio dell'area protetta è consentita nelle modalità sotto descritte e con i seguenti attrezzi da pesca: palangari fissi, lenze a non più di tre ami (a mano, a canna, a traina, meccanizzate o non, da imbarcazione o da terra), lenze e canne per cefalopodi (da imbarcazione o da terra). Per il palangaro si considera un numero massimo di 70 ami (di lunghezza massima non inferiore a 22 mm) a pescatore per un massimo di 200 ami ad imbarcazione. Per le lenze il numero massimo ad imbarcazione è 3 per un massimo di 1 a pescatore sportivo. E' vietato l'uso di fonti luminose.

E.3 E' vietata la pesca di crostacei. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi (polpi, seppie, calamari) in quantità superiore a 5 kg complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia a qualunque specie appartenga. E' consentita la raccolta del riccio di mare *Paracentrotus lividus*, esclusa nei mesi di maggio e giugno, secondo i modi sotto indicati.

E.4 Nella zona MB e MC è consentito l'esercizio della pesca sportiva e il prelievo del riccio di mare *Paracentrotus lividus* per un numero massimo di esemplari di 10 al giorno A IMBARCAZIONE con gli attrezzi e nei limiti di cui ai punti E.2 e E.3, previa autorizzazione dell'Ente Parco, ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola e ai loro coniugi (o persone conviventi con atto di unione civile) o i parenti in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o i parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli).

E.5 Il bambino di età inferiore ai 10 anni può esercitare liberamente l'attività di pesca con una lenza a non più di tre ami (a mano, a canna, a traina, da imbarcazione o da terra), una lenza per cefalopodi (da imbarcazione o da terra), fatto salvo il rispetto delle buone regole di cura e di accompagnamento del minore da parte di coloro che detengono la podestà genitoriale. Il ragazzo di età compresa tra gli 11 ed i 17 anni esercita la pesca nelle aree, nei modi e nelle forme previste dalla presente delibera, fatto salvo il fatto che l'eventuale richiesta di autorizzazione è effettuata da colui che detiene la podestà genitoriale.

E.6 Nella zona MC è consentito l'esercizio della pesca sportiva, previa autorizzazione dell'Ente Parco, anche ai non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, che alloggino almeno per 7 giorni consecutivi sull'Isola, esclusivamente con una lenza a non più di tre ami (a mano, a canna, a traina, meccanizzata o non, da imbarcazione o da terra), lenza e canna per cefalopodi (da imbarcazione o da terra). L'eventuale autorizzazione è rilasciata solo per il periodo di residenza e per un massimo di tre mesi l'anno. Solo per coloro che, pur non residenti anagrafici sull'Isola, oppure non proprietari o non parenti dei medesimi abbiano una occupazione a tempo determinato o indeterminato possono essere autorizzati per periodi superiori comunque non superiore ai termini previsti per i proprietari di abitazione. La disponibilità di posto barca presso strutture portuali è assimilata a residenza stabile solo se il natante/imbarcazione è adibito per il soggiorno prolungato e dotato quindi di spazi con letto/cuccetta e servizio igienico; il richiedente allega alla richiesta di autorizzazione dichiarazione del soggetto gestore del porto turistico circa il periodo di disponibilità.

E.7 nella zona MD è consentito l'esercizio della pesca sportiva e la raccolta di ricci di mare ai residenti o proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola e ai loro coniugi (o persone conviventi con atto di unione civile) o i parenti in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o i parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli), con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui ai punti E.2, E.3, E.4. Per i soli non residenti o non proprietari di abitazioni nel comune di Capraia Isola, è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore con gli stessi attrezzi e le stesse modalità di cui al precedente punto E.6.

E.8 Il pescatore sportivo autorizzato alla pesca con palangari è tenuto a contrassegnare con opportuna targhetta/contrassegno identificativo rilasciata dall'Ente Parco il galleggiante dell'attrezzo di pesca. In caso di smarrimento/perdita/furto il pescatore ne deve fare immediata denuncia per e-mail a [parco@islepark.it](mailto:parco@islepark.it) o per PEC: [pnarcipelago@postacert.toscana.it](mailto:pnarcipelago@postacert.toscana.it) o per servizio postale in raccomandata (non saranno ritenute valide segnalazioni telefoniche), per evitare usi impropri del contrassegno imputabili a suo carico. L'Ente Parco decide, con atto del Direttore, il contributo da versare per l'ottenimento del contrassegno. In attesa di adeguato contrassegno il numero

indicato nell'atto di autorizzazione può essere riportato con vernice indelebile sui segnali dell'attrezzo da pesca.

E.9 L'autorizzazione è rilasciata dall'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta completa in ogni sua parte. Per i cittadini residenti si prevede che la richiesta possa essere inoltrata anche su richiesta documentata da parte della competente Amministrazione Comunale, il quale si occuperà della distribuzione del relativo contrassegno. L'autorizzazione ha durata quinquennale. I cittadini residenti esercitano l'attività di pesca nei modi e nelle forme autorizzate esponendo su richiesta un documento di identità in corso di validità dove sia esposta la residenza anagrafica attuale. In caso di difformità del documento di identità con la residenza effettiva conservano sul luogo di pesca il titolo autorizzativo è conservato anche in copia presso il luogo di pesca.

L'autorizzazione rilasciata ai proprietari di abitazione ha durata triennale ed è conservata anche in copia presso il luogo di pesca.

L'autorizzazione rilasciata a cittadini coniugi (o persone conviventi con atto di unione civile) o i parenti in linea retta fino al I grado (figli o genitori) o i parenti in linea collaterale fino al II grado (fratelli) di residenti o proprietari di abitazione ha durata triennale ed è conservata anche in copia presso il luogo di pesca.

L'autorizzazione rilasciata a cittadini con residenza stagionale sull'Isola ha durata specificata al precedente punto E.6 ed è conservata anche in copia presso il luogo di pesca.

La perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di pesca di fatto determinano il decadimento dell'autorizzazione.

#### F. Esercizio della pesca subacquea sportiva.

Nell'area marina tutelata dell'Isola di Capraia l'attività di pesca sportiva subacquea in apnea è consentita nella zona MD, previa autorizzazione dell'Ente Parco, utilizzo del solo arpione; è consentito l'uso di torcia. E' fatto divieto di pesca alla cernia di qualsiasi specie e di tutte le specie di molluschi. Non è consentito al pescatore subacqueo in esercizio di pesca l'uso di acquascooter o qualsiasi altro mezzo di propulsione meccanica, o attrezzatura similare atta al trascinamento del subacqueo. L'autorizzazione è rilasciata nei modi e nei tempi di cui al punto inerente alla pesca sportiva. Anche al pescatore subacqueo sportivo viene rilasciato un contrassegno da posizionare sul galleggiante di segnalazione, la cui consegna e rilascio è simile a quanto previsto al punto E.8.

G. Tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che effettuano prelievi ittici sono tenuti a rendere disponibili le informazioni circa il tipo di attrezzatura, il quantitativo di pescato, le specie prelevate ed i tempi di pesca all'Ente Parco, che usa tali dati per il monitoraggio. Con atti del Direttore vengono definite le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni dall'utente all'Ente Parco.

H. Le gare di pesca sportiva, salve le competenze e le attribuzioni spettanti alle autorità di pubblica sicurezza e al capo del compartimento marittimo sono consentite previa autorizzazione della zona MD nei limiti e con i metodi stabiliti all'atto dell'autorizzazione.

2. Di dare atto che le misure di cui al presente atto sono esecutive ad entrata in vigore della variante del Piano del Parco, approvata Delibera del Consiglio della Regione Toscana n. 47 del 11/07/2017, fino ad approvazione del Regolamento del Parco;

3. di dare atto che ad entrata in vigore della variante del Piano del Parco è abrogato il dettato previsto dalla Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 140 del 13/12/2001 così come modificata dalla Delibera del CD dell'Ente Parco n. 6/2010 riferito alla disciplina della pesca sportiva presso le acque ricomprese nel perimetro del Parco Nazionale dell'isola di Capraia e sostituirlo con le misure sotto riportate;

4. di dare atto che le autorizzazioni per l'esercizio della pesca sportiva alla data vigenti restano valide fino a loro naturale scadenza, con eccezione di quelle per i cittadini residenti stagionalmente che scadranno al 31.12.2017 o che eventualmente prevedono una scadenza anteriore, fatto salvo che l'esercizio delle attività di pesca, all'entrata in vigore della variante di Piano, sia eseguito nelle modalità e nelle aree consentite secondo la nuova zonazione così come indicato al punto 1; l'Ente Parco provvede a trasmettere agli aventi diritto un documento di attestazione relativo alle nuove norme.

5. di dare atto che per i titolari di autorizzazione di pesca professionale l'Ente Parco chiede eventuale

documentazione integrativa per l'aggiornamento del documento autorizzativo, che sarà sostituito con le nuove indicazioni relative alle presenti misure;

6. a dare atto che le nuove misure provvisorie di cui al presente atto sono adeguatamente pubblicizzate in modo tale che gli aventi diritto possano prenderne visione;

7. di dare atto che le misure di cui al punto 1 sono intese quali sperimentali e propedeutiche per la definizione delle misure definitive del Regolamento del Parco;

8. di dare atto che eventuali violazioni alle disposizioni indicate al punto 1 sono punite con sanzioni penali e amministrative previste dall'Art. 30 della Legge n. 394/1991 e dal Regolamento in materia dell'Ente Parco. L'accertamento, da parte delle competenti autorità, delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti inerenti l'esercizio dell'attività di pesca comportano l'automatica sospensione del provvedimento autorizzativo, nonché l'automatica decadenza dallo stesso dalla data in cui detto accertamento diviene definitivo. In caso di recidiva, nelle violazioni di cui trattasi, è interdetto il rilascio dell'autorizzazione per la durata variabile da un minimo di 2 ad un massimo di 5 anni.

9. di dare mandato al Direttore dell'Ente Parco di predisporre un programma di monitoraggio, nonché di redigere gli atti tecnico-amministrativi utili all'attuazione delle misure operative;

10. di dare atto che la presente Delibera verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Ente Parco e nelle apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale [www.islepark.gov.it](http://www.islepark.gov.it) dell'Ente Parco e sarà trasmessa al Comune di Capraia Isola.

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

<b>Il Vice Presidente</b> Stefano Feri	<b>Il Segretario</b> Franca Zanichelli
---	---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Parco Nazionale Arcipelago Toscano ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.